



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 8675/11

Deliberazione n. 68

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 79

Seduta Pubblica dell'8/9 novembre 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di martedì otto del mese di novembre, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'Articolo 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 7 novembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. *Luigi MAGGIO*.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente *Marco POMARICI*, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,55 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:

Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Mollicone Federico, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Rocca Federico, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vigna Salvatore.

Giustificato il Consigliere *Masino Giorgio Stefano*, in missione.

Assenti l'on. Sindaco *Giovanni Alemanno* e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana

Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'Articolo 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti *Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka.*

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'Articolo 46 del Regolamento, il Vice Sindaco *Belviso Sveva* e gli Assessori *Aurigemma Antonio, Cavallari Enrico e Lamanda Carmine.*

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 67ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

67ª Proposta (Dec. G.C. del 1° giugno 2011 n. 55)

Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.

Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;

Che il suddetto Regolamento Comunale è stato successivamente modificato con D.C.C. n. 227/2004, n. 38/2009, n. 64/2009 n. 11/2010 e n. 55/2010; Che con deliberazione n. 58 del 14 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha modificato ulteriormente il Regolamento, introducendo un nuovo sistema tariffario;

Che in data 3 febbraio 2011 è stato proposto dal Codacons ricorso innanzi al TAR Lazio per annullamento previa sospensione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 58/2010; Che in data 23 febbraio 2011 il TAR Lazio ha accolto la richiesta cautelare di sospensione, rinviando la decisione di merito all'8 giugno 2011;

Che con nota prot. n. RC4085, acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti in data 23 marzo 2011 al n. 8671, il Segretariato Generale ha rilevato che la disciplina di riferimento si presenta notevolmente frammentata per effetto di provvedimenti succedutisi nel tempo;

Che le associazioni per la tutela degli animali hanno più volte segnalato all'Amministrazione la necessità di modificare le norme del Regolamento che disciplina i veicoli taxi a trazione animale;

Che in considerazione della delicatezza della materia e della necessità di definire nel più breve tempo possibile l'adeguamento delle tariffe, si ritiene necessario revocare la deliberazione n. 58 del 14 luglio 2010 così da far cessare la materia del contendere;

Che si ritiene necessario operare un intervento di aggiornamento e di coordinamento mediante la predisposizione di un Regolamento coerente con l'attuale ordinamento giuridico ed introdurre nuove norme al fine di migliorare le condizioni dei cavalli impiegati nel traino delle

vetture;

Che a tal fine è stato avviato un dialogo con i consumatori e le rappresentanze dei tassisti e dei noleggiatori definendo una procedura concertativa dei provvedimenti da adottare;

Che in data 31 maggio 2011 la Commissione Consultiva ex Articolo 32 del vigente Regolamento ha espresso parere favorevole sull'approvazione del Regolamento nella sua nuova formulazione;

Considerato che in data 31 maggio 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Contratti di Servizio Mobilità Privata e TPL non di linea del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: *G. Camilli*";

Preso atto che in data 31 maggio 2011 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato, ai sensi dell'Articolo 29 c. 1, lett. h), del Regolamento degli Uffici e Servizi – come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: *G. Serra*;

Atteso che la proposta, in data 8 giugno 2011, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi I, III, IV, VII, IX, XVI e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi II, V, VI, VIII, XII, XIII, XVIII e XIX hanno espresso parere favorevole;

Che il Consiglio del Municipio XV ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste:

1. Articolo 23: dopo l'ultimo capoverso "la forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Capitolina" aggiungere: "l'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo esposto all'attenzione dell'utente il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Capitolina".
2. Articolo 30: dopo il primo capoverso (le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente tra le parti" aggiungere: "Entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale D.M. 20 aprile 1993".
3. Articolo 44: al secondo capoverso "i percorsi e le aree di soste più adeguate sono individuati" aggiungere: "esclusivamente all'interno delle Ville Storiche e del Parco dell'Appia",... con provvedimento dirigenziale".

Che i Consigli dei Municipi X, XI e XVII hanno espresso parere contrario;

Che la Giunta Capitolina nella seduta del 3 agosto 2011, in merito alle richieste del Municipio XV, ha rappresentato quanto segue:

1. la richiesta viene accolta;
2. la richiesta viene accolta;

3. la richiesta non viene accolta in quanto la limitazione richiesta dal Municipi all'interno delle Ville Storiche e del Parco dell'Appia non consente l'espletamento del servizio pubblico da piazza previsto dalla normativa vigente;

Che le Commissioni III e X, rispettivamente nelle sedute del 25 luglio e del 1° agosto 2011, hanno espresso a maggioranza parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'Articolo 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

Per i motivi di cui alle premesse:

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante.

E' revocata ogni altra disposizione contrastante o difforme rispetto a quelle di cui al presente provvedimento.



REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

CAPO I

1. OGGETTO
2. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
3. SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
4. DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI
5. TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
6. FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
7. COLLABORAZIONE FAMILIARE
8. AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
9. REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
10. OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI LICENZA O AUTORIZZAZIONE
11. CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
12. CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
14. COMMISSIONE DI CONCORSO
15. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
16. RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
17. INIZIO DEL SERVIZIO
18. VALIDITA' DELLA LICENZA E DELLE AUTORIZZAZIONI
19. TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
20. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
21. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
22. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI
23. CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO N.C.C.
24. TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI
25. PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE
26. CONTROLLI SULLE AUTOVETTURE
27. VEICOLI DI RISERVA
28. STAZIONAMENTO TAXI
29. NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO N.C.C. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
30. TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP
31. TARIFFE
32. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO
33. COMMISSIONE CONSULTIVA
34. SANZIONI
35. SOSPENSIONE DELLA LICENZA TAXI O DELL'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
36. REVOCA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
37. DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE
38. CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA
39. VIGILANZA E CONTROLLO

CAPO II

40. VETTURE PUBBLICHE DA PIAZZA A TRAZIONE ANIMALE
41. PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE
42. RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
43. ABILITAZIONE DEL CAVALLO
44. LIBRETTO DI REGISTRAZIONE DEI SERVIZI

- 45. CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
- 46. PERCORSI PROTETTI E AREE DI SOSTA
- 47. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA LICENZA

CAPO III

- 48. NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO III
- 49. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 50. CARTA DEI SERVIZI
- 51. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

CAPO I

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura e veicoli a trazione animale di genere equino. L'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avviene nel rispetto del presente Regolamento della legge n. 21/1992, della L.R. n. 58/1993 e della restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati. Al fine di garantire un migliore servizio all'utenza, l'Amministrazione s'impegna ad adottare ogni misura necessaria a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nel settore.

Articolo 2

Definizione del servizio

I servizi Taxi e N.C.C. – definiti dagli artt. 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 – provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Articolo 3

Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione Capitolina secondo quanto previsto dall'Articolo 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422.

Articolo 4

Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri espressi dalla provincia ai sensi dell'Articolo 13 bis comma 2 della L.R. n. 58/1993 e in conformità all'Articolo 6 della L. n. 248/2006.
2. La Giunta Capitolina potrà inoltre erogare contributi finalizzati alla sostituzione di autovetture altamente inquinanti con veicoli conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento.

3. L'Amministrazione si impegna a verificare la fattibilità di apertura di impianti di distribuzione di carburanti innovativi a basso impatto ambientale con piazzole riservate agli operatori del trasporto pubblico locale non di linea (N.C.C. e Taxi) in prossimità delle aree aeroportuali e delle principali arterie di comunicazione.
4. I criteri per l'erogazione di eventuali incentivi saranno indicati dalla Commissione Assembleare Mobilità e successivamente stabiliti dalla Giunta Capitolina.

Articolo 5

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio I.A.A.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'Articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 6

Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'Articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'Articolo 7, comma 1 della legge n. 21/1992, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Capitolina.
3. Ai sensi dell'Articolo 8 della legge n. 21/1992 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui al presente articolo.

Articolo 7

Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'Articolo 230 bis del codice civile, i titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C., possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Capitolino competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di C.I.A.A. L'elenco deve essere allegato alla licenza in copia.

Articolo 8

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio Taxi il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.
3. Per il servizio N.C.C., il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione nel rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 11) commi 3 e 4 della legge n. 21/1992 e norme, direttive e regolamenti dell'Unione Europea recepiti con Decreto Legislativo n. 59/2010.
4. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito, saranno individuate soluzioni atte a garantire l'accesso alle vetture taxi e N.C.C., limitatamente al carico e scarico dei passeggeri. Resta comunque consentito il transito alle autovetture ibride nelle aree in cui sia consentito il transito alle autovetture elettriche.
5. Nelle aree pedonali o in quelle dove sono previste limitazioni al transito sarà comunque garantito l'accesso alle autovetture che trasportano persone diversamente abili.

Articolo 9

Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (Articolo 6, comma 3, L. n. 21/1992).
 - b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - c) non aver trasferito una licenza o autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - d) non essere titolari di licenza Taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall'Articolo 8 della L. n. 21/1991;
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta inoltre la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.
3. Potrà essere rilasciata una licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. ai conducenti o ai loro eredi cui sia stato revocato il titolo a seguito dell'emanazione delle leggi razziali del 1935, purché in possesso dei requisiti previsti al comma 1 del presente articolo. Nel caso di conferimento ad un erede, oltre ai suddetti requisiti, sarà necessaria la produzione della rinuncia scritta da parte di tutti gli altri eredi, a meno che esista una specifica disposizione testamentaria. Gli eredi potranno anche designare una terza persona per il conferimento purché in

possesso dei requisiti. La revoca della licenza dovrà essere supportata dalla produzione di idonea documentazione alla quale dovrà essere allegata dichiarazione giurata del richiedente.

4. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nel presente articolo.

Articolo 10

Obblighi per il possessore di licenza o autorizzazione

Il titolare di licenza Taxi o autorizzazione N.C.C. di cui alla L. n. 21/1992, ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché di effettuare tutti i controlli ivi previsti. Colui che assume la funzione di datore di lavoro, deve effettuare per tutti coloro che prestano servizio come conducenti di licenze ed autorizzazione, sia quali dipendenti, sia quali soci di cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente, tutti gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge n. 81/2008. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla attuale legislazione in materia di sicurezza i Presidenti di cooperativa, i titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono di sostituzione alla guida debbono procedere a:

1. Nominare il medico, in possesso dei requisiti previsti specificatamente dall'Articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
2. Far effettuare i corsi di primo soccorso;
3. Far effettuare annualmente aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
4. Assicurarsi che tutti i dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico effettuino i controlli sanitari preventivi previsti per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con specifica verifica dell'assenza di alcolismo o tossicodipendenze o di qualsivoglia malattia che metta a repentaglio la guida.

Tutti i soggetti giuridici previsti dall'Articolo 7 della legge n. 21/1992 che si avvalgono di dipendenti o soci di cooperative per la guida delle autovetture adibite al servizio di Trasporto Pubblico non di linea dovranno consegnare a Roma Capitale entro il 31 dicembre di ogni anno la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dal medico competente attestante l'idoneità alle attività di conducente contenente la specifica attestazione di non essere dediti a sostanze alcoliche o stupefacenti;
- attestazione dell'RSPP dell'effettuazione dei corsi annuali sull'aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro.

Per le singole imprese artigiane previste dalla legge n. 21/1992, qualora non ci si avvalga di sostituti alla guida, sarà sufficiente dimostrare di essere iscritti come impresa artigiana alla Camera di Commercio, di aver effettuato il corso di primo soccorso e presentare la certificazione rilasciata da un medico in possesso dei titoli e dei requisiti previsti specificatamente dall'Articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008, attestante l'idoneità alle attività di conducente, contenente la specifica attestazione relativa al non essere dediti all'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

E' facoltà dell'Amministrazione Capitolina, una volta ricevute le certificazioni d'obbligo, verificarne l'emissione presso l'organo certificante. Qualora l'interessato, benché diffidato, non produca la documentazione entro i successivi sei mesi dalla scadenza del 31 dicembre, procederà alla sospensione del titolo della licenza o dell'autorizzazione.

I titolari di licenza Taxi o autorizzazione di N.C.C., o coloro che sono adibiti alla guida hanno l'obbligo di portare in autovettura l'attestazione dell'avvenuta presentazione della documentazione suddetta.

E' demandata alla Giunta Capitolina la verifica dell'applicazione della normativa sulla sicurezza anche ai titolari di licenza ed autorizzazione rilasciate da altri comuni.

Articolo 11

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Capitolina, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

Articolo 12

Contenuti del bando di concorso.

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall'Articolo 8 comma 4 della legge n. 21/1992 – ed il relativo punteggio;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie d'esame.

Articolo 13

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all'Articolo 9 comma 1 lettere a) – c) – d) del presente Regolamento.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'Articolo 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.

Articolo 14

Commissione di concorso

1. Con provvedimento della Giunta Capitolina è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Direttore del Dipartimento competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con mansioni di funzionario.
2. La Commissione opera come collegio perfetto.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Capitolina per l'approvazione.

Articolo 15

Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Articolo 16

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Articolo 17

Inizio del servizio

1. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.
3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

Articolo 18

Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Capitolino.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'Ufficio Capitolino competente.

Articolo 19

Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: Il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata – oltre che nei casi previsti dall'Articolo 9 comma 1 della legge n. 21/1992 – anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.
 - 2.1. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Per la cancellazione dal ruolo dei conducenti per inabilità permanente, il trasferimento deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.
 - 2.2. L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza.
3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio Capitolino competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.
 - 3.1. Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività – in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento – o ad un terzo – designato da tali eredi – nel termine perentorio di due anni dal decesso.
 - 3.2. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.
 - 3.3. Qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
 - 3.4. Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.
 - 3.5. Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

Articolo 20

Sostituzione alla guida

1. L'Articolo 10 L. n. 21/1992 stabilisce in quali casi il titolare di licenza taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) nel caso di svolgimento di eventuali turni integrativi come nei casi previsti dall'Articolo 6 della L.N. n. 248/2006.
2. In tali casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve produrre la documentazione prevista dall'Articolo 10 del presente Regolamento e la documentazione relativa al tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'Articolo 10 L. n. 21/1992:
 - contratto di lavoro a tempo determinato registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - contratto di gestione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.Il Contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.

E' facoltà del titolare della licenza taxi produrre, in sostituzione della documentazione sopraelencata, ove la legge lo consenta, apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nell'ipotesi di soci di cooperativa di produzione e lavoro l'autocertificazione contenente le informazioni e i dati di cui al presente comma, ai fini del rilascio della autorizzazione alla sostituzione alla guida, deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente della cooperativa e deve comprovare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica. I soci di cooperativa di produzione e lavoro dovranno produrre un'autocertificazione conforme alla normativa vigente sottoscritta dal Presidente, comprovante il rapporto di dipendenza del sostituto dalla cooperativa.
3. Il titolare di licenza taxi che per i motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Capitolino.
4. In caso di soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la possibilità di avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti è sottoposta alle condizioni ed ai controlli di cui all'Articolo 9 bis della L.R. n. 58/1993.

Articolo 21

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;

- d) essere conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento.

Articolo 22

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'Articolo 21 l'autoveicolo taxi deve:
 - a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'Articolo 24 del presente Regolamento;
 - b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Capitolina, a disposizione dell'utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità Capitolina debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana ed almeno nelle due lingue straniere maggiormente diffuse;
 - c) essere del colore stabilito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31 dicembre 1992;
 - d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune e l'eventuale collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni siano conformi a quanto previsto dalle D.D. nn. 2108/2000 e 2657/2000;
 - e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI", durante il servizio;
 - f) esporre, in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Capitolina, contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati;
 - g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale.
All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma di Roma Capitale, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio pubblico" in colore nero; le vetture la cui licenza d'esercizio è conferita ad una cooperativa di lavoro e di produzione previste dall'Articolo 7 della legge n. 21 del 15 gennaio 1992, devono avere scritto nella targhetta interna, il numero della licenza, il nome della Cooperativa di Lavoro e relativo indirizzo;
 - h) avere esposte sulla superficie degli sportelli posteriori della vettura o sui fianchetti posteriori, garantendo la dimensione prevista, le tariffe in lingua italiana e inglese con le destinazioni e gli importi corrispondenti, così come sulle paline successivamente citate con la specifica "a corsa e non a persona". Le medesime indicazioni di cui alla lettera b) devono essere esposte su paline poste in prossimità degli alberghi, degli hotel ed all'interno dei porti, degli aeroporti e delle stazioni ferroviarie con l'invito in più lingue a diffidare sui servizi diversi da quelli offerti nelle modalità di cui al presente regolamento. Negli aeroporti e nei porti e nelle stazioni ferroviarie dove esiste un P.I.T. (Punto Incontro Turistico) deve essere esposta una gigantografia con il logo di Roma Capitale, una foto della vettura taxi, un tassametro tipo, le indicazioni dove si trovano sulla vettura taxi i riferimenti al numero della licenza, la tariffa completa ed il percorso da fare per arrivare al parcheggio taxi.
2. Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

3. Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relative agli artt. 21, 22, 23, 25 e 30 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Capitolina;
4. Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.

Articolo 23

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

Oltre alle prescrizioni dell'Articolo 21 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C., deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma capitolino ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Capitolina. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo esposto all'attenzione dell'utente il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Capitolina.

Articolo 24

Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve visualizzare con caratteri preferibilmente luminosi l'importo massimo da corrispondere al conducente per l'espletamento del servizio.
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 22/2007 il tassametro deve essere idoneo a fornire le informazioni necessarie alla stampa delle ricevute automatiche di cui al comma 6 dell'Articolo 31 del presente Regolamento.
3. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura sulla parte superiore della plancia o sul cielo della vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
4. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del tecnico installatore che ne accerta il rispetto delle caratteristiche tecniche, della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale e se ne rilascia dichiarazione di conformità.
5. Il tassametro deve:
 - a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente tranne nel caso di corsa a tariffa predeterminata in cui non deve essere azionato;
 - b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.
6. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.
7. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
8. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio Capitolino competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo da parte dell'officina specializzata.
9. E' fatto obbligo di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Articolo 25

Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 235/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Capitolina.
3. L'Amministrazione si impegna a pubblicizzare su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione agli stazionamenti taxi maggiormente frequentati le tariffe massime del servizio taxi e la possibilità di prevedere sconti.

Articolo 26

Controlli sulle autovetture

Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio Taxi ed al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli a campione, da parte dell'Amministrazione Capitolina o di altro soggetto incaricato allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture-taxi.

Articolo 27

Veicoli di riserva

1. Su richiesta dei titolari di licenza taxi e autorizzazione di noleggio con conducente o delle figure giuridiche indicate all'Articolo 7 della L. n. 21/1992 la Giunta Capitolina può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio.
2. Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio stesso, debbono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione Capitolina e ad essa restituito al termine dell'uso.
3. Il titolare della licenza o autorizzazione la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare deve comunicare al competente Ufficio Capitolino i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.
4. Al titolare della licenza o autorizzazione, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida è vietato l'uso della propria autovettura taxi o N.C.C. qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Articolo 28

Stazionamento Taxi

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio Taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilite dall'Ufficio Capitolino competente ognuno di esso complete di colonnine telefoniche.
2. I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in

- relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.). E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. L'uso delle aree di sosta può essere vietato con Ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.
 4. E' consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.
 5. E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.

Articolo 29

Norme per l'esercizio del servizio N.C.C. nel territorio di Roma Capitale

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. la cui autorizzazione è stata rilasciata da Roma Capitale, avviene esclusivamente all'interno delle rimesse indicate nell'autorizzazione stessa, in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'accesso al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL è consentito ai titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciate da altri Comuni che autocertifichino l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della succitata legge n. 21/1992.
3. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione necessaria ad accedere al territorio di Roma Capitale ed alla ZTL, ivi compresa la relativa modulistica, sono demandate, previo parere della Commissione Permanente Mobilità, a specifico provvedimento della Giunta Capitolina, nel rispetto della previsione della normativa vigente.

Articolo 30

Trasporto soggetti diversamente abili

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti diversamente abili.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti diversamente abili devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'Articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
4. La Giunta Capitolina può stabilire una percentuale minima di vetture da destinare al trasporto di soggetti diversamente abili.
5. Potranno essere previsti contributi finanziari per attrezzare i veicoli al trasporto di soggetti diversamente abili, nonché, ove necessario, esoneri dal rispetto dei turni di servizio.
6. E' consentita, inoltre, per le vetture taxi adibite anche al trasporto disabili l'esenzione, in caso di trasporto di persone diversamente abili, dal proprio turno di servizio.

Articolo 31

Tariffe

Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di trasparenza, il sistema tariffario del servizio Taxi dovrà basarsi su una tariffa tassametrica unica progressiva valida in tutto il territorio comunale, a base multipla in funzione del chilometraggio percorso e del tempo di espletamento del singolo servizio. Le tariffe massime del servizio Taxi sono a base multipla per il territorio comunale e per i

tragitti da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Per le destinazioni fuori dall'area urbana per le quali non è prevista una tariffa predeterminata, l'importo della corsa sarà demandato alla libera contrattazione tra le parti nei limiti di una tariffa chilometrica massima per la sola parte del percorso extracomunale. Possono essere fissate tariffe predeterminate per i collegamenti da e per gli aeroporti e per i porti o altre attrazioni turistiche o commerciali della Città e della Regione. Le tariffe e i relativi supplementi sono fissati con deliberazione della Giunta Capitolina sentita preventivamente la Commissione Consiliare Permanente Mobilità, sulla base di una istruttoria tecnica effettuata da una commissione di esperti del settore nominata con deliberazione di Giunta Capitolina. Fino alla individuazione della tariffa unica resta in vigore il sistema tariffario vigente. In prima applicazione del presente Regolamento, la tariffa e gli eventuali supplementi dovranno essere calcolati aggiornando la tariffa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 644/2001 e successivamente adeguata con deliberazione di Giunta Comunale n. 593/2007, e tenendo conto dell'avvenuta unificazione delle tariffe precedentemente applicate nonché dei relativi supplementi ivi previsti in base ai seguenti parametri:

- costi proporzionali alla percorrenza;
- costo del personale di guida;
- costo per la disponibilità del veicolo;
- spese di struttura.

In nessun caso, né in fase di determinazione né in fase di aggiornamento, le tariffe stabilite dalla Giunta Capitolina potranno subire aumenti superiori all'indice annuo di inflazione Istat di settore. Per sopperire a particolari esigenze e per consentire il servizio in punti strategici della città possono essere previste turnazioni integrative e specifici supplementi delle tariffe. Con cadenza biennale la Giunta Capitolina dovrà aggiornare le tariffe sulla base dell'indice di inflazione del settore.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti, entro i limiti massimi stabiliti da Roma Capitale previo parere della competente Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con

D.M. 20 aprile 1993. I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito e bancomat ed altre forme di pagamento diverso dal contante. I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi pubblici e privati convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività che eventualmente prevedano anche variazioni, al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi. I titolari di licenza taxi, le organizzazioni economiche (cooperative di lavoro e produzione) previste dall'Articolo 7 della legge n. 21/1992 e le centrali radio taxi su delega degli associati possono pubblicizzare ed applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa tranne casi di tariffa predeterminata. Possono, inoltre, concordare con i gestori tariffe agevolate nel territorio di Roma Capitale per tutelare la salute dei giovani all'uscita delle discoteche, con particolare riferimento a coloro che risulteranno aver superato il limite del test alcolico. I titolari di licenza taxi sono obbligati al rilascio di ricevute automatiche complete di numero di licenza, nominativo del titolare, importo richiesto, data, ora, durata in chilometri, minuti e tariffe applicate del servizio espletato. Dovrà essere prevista una riduzione tariffaria per le donne sole che usufruiscono del servizio nelle ore notturne; la detrazione tariffaria verrà considerata nel calcolo dei costi per la determinazione della tariffa stessa dalla Commissione di esperti prevista nell'Articolo 31. Per le donne sole il tassista, al termine della corsa durante il servizio notturno (dalle ore 22 alle ore 7), dovrà attendere, ove visibile, che il passeggero abbia fatto ingresso all'interno dell'indirizzo di destinazione. La detrazione della tariffa dovrà inoltre essere prevista per le corse dirette verso gli ospedali, per i giovani in uscita dalle discoteche il venerdì e il sabato sera previa idonea convenzione con i gestori dei pubblici locali ecc. Anche questa dovrà essere considerata nel calcolo dei costi per la determinazione della tariffa. Al

fine di ridurre i costi di esercizio, Roma Capitale si impegna a stipulare convenzioni con compagnie assicurative pubbliche o private, per RC auto e rischi diversi (incendio, furto, Kasco, infortuni), con compagnie petrolifere per una riduzione dei costi del carburante, con officine meccaniche per la manutenzione degli autoveicoli anche in funzione del rispetto di adeguati standard di sicurezza per l'utenza che ne usufruisce e con gli istituti bancari operanti sul territorio nazionale per una riduzione dei costi relativi al pagamento delle tariffe tramite POS. Al fine di ridurre il costo del servizio, dovrà essere implementato l'attuale sistema unico di chiamata taxi "060609", in prima fase con l'indirizzamento automatico di ogni richiesta telefonica da parte degli utenti allo stazionamento taxi dotato di colonnina, più vicino al luogo di chiamata. Fermo restando l'interesse dell'Amministrazione Capitolina ad intraprendere azioni in grado di perfezionare il servizio, sulla base di apposito studio tecnico, verificando la possibilità di indirizzare la chiamata al taxi più vicino all'utenza. Il sistema dovrà essere realizzato dall'Agenzia della Mobilità o da strutture di Roma Capitale e attuare un sistema tecnologico per fornire agli operatori e all'utenza un'ottimizzazione dei tempi di attesa. Dovranno essere implementate le attuali corsie riservate al TPL nelle quali prevedere il transito ai titolari di licenza taxi o autorizzazione noleggio con conducente. E' demandato alla Giunta Capitolina di verificare con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la possibilità di individuare un modello unico di vettura da adibire al TPL non di linea. Entro il 30 giugno 2014 e in seguito ogni sei anni la Giunta di Roma Capitale applicherà una revisione tariffaria analitica applicando analogicamente i parametri massimi previsti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1993, n. 124 e tenendo conto della peculiarità e degli obblighi di servizio taxi.

Articolo 32

Regolamentazione del servizio

1. Il servizio Taxi è regolato in relazione alle esigenze dell'utenza.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore.
3. Possono essere istituiti turni integrativi rispetto a quelli minimi nelle modalità previste all'Articolo 6 della L. n. 248/2006.
4. Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con Ordinanza i tempi e gli orari di servizio.
5. L'Amministrazione Capitolina verificherà la possibilità di realizzare percorsi protetti che consentano l'accesso per i titolari di licenza taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente ai luoghi ove si svolgono manifestazioni o grandi eventi, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico.

Articolo 33

Commissione consultiva

Composizione e nomina:

1. Con determinazione dirigenziale è nominata una Commissione consultiva composta da 21 membri individuati nel modo seguente:
 - a) tre esperti del settore designati dal Sindaco, uno dei quali con funzioni di Presidente;
 - b) dodici rappresentanti degli operatori del trasporto pubblico non di linea di cui dieci per il settore taxi, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti per il settore noleggio

- designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti, i cui criteri di individuazione saranno definiti con deliberazione della Giunta Capitolina;
 - d) un funzionario od un delegato del Dipartimento del Turismo di Roma Capitale.
2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 15 gg. dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
 3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente capitolino di qualifica non inferiore alla categoria C.
 4. La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
 5. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati. Funzioni:
 6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.
 7. Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
 - a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
 - b) criteri per la determinazione e modifica degli orari di servizio;
 - c) determinazione delle tariffe;
 - d) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;
 8. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli Uffici Capitolini sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.
 9. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
 10. I membri della Commissione consultiva ed il Presidente, svolgono la loro attività consultiva e garantiscono la loro partecipazione alle riunioni di Commissione a titolo gratuito.

Modalità e funzionamento:

11. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio.
12. La Commissione è convocata di norma almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
13. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed almeno uno dei rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina.
14. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.
Qualora la Commissione sia convocata per l'esame di questioni che interessano specificatamente il territorio di uno o più Municipi, il Presidente deve convocare anche i rappresentanti dei Municipi interessati.

Articolo 34 **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e della L.R. Lazio n. 58/1993, ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni che sono individuate nel codice di comportamento attualmente vigente.
2. Il codice di comportamento deve comunque prevedere una sanzione specifica per i conducenti di taxi o autovetture a noleggio che violino l'obbligo previsto dallo stesso codice in tema di abbigliamento, prevedendo espressamente che si intende per abbigliamento consono quanto segue: scarpe chiuse, camicia abbottonata, t-shirt o polo e pantaloni lunghi fino alla cavaglia.
3. Gli Uffici competenti dovranno sospendere dal servizio per un minimo di 15 ed un massimo di 30 giorni i conducenti che abbiano applicato tariffe superiori a quelle in vigore. Qualora pervengano agli Uffici competenti tre segnalazioni redatte dalle Forze dell'Ordine relative all'applicazione di tariffe superiori a quelle vigenti commesse dallo stesso conducente nell'arco del medesimo biennio, si procederà alla revoca della licenza.

Articolo 3

Sospensione della Licenza Taxi o dell'Autorizzazione di Noleggio Con Conducente

Fermo restando il potere della Pubblica Amministrazione di sospendere cautelativamente la licenza o l'autorizzazione in tutti i casi in cui vi sia da tutelare l'interesse pubblico, è demandata alla Giunta Capitolina l'individuazione dei reati per i quali potrà essere sospesa la licenza o l'autorizzazione in via cautelare.

Articolo 36

Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Roma Capitale dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la quarta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) per la seconda inosservanza all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per la mancata iscrizione in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane o mancata associazione in cooperative di produzione e lavoro in qualità di socio dipendente. Le autorizzazioni di noleggio con conducente non saranno revocate nel caso in cui il titolare eserciti l'attività in qualità di imprenditore privato.
- d) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'Articolo 19 del presente Regolamento. e) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio di cui all'Articolo 4 L.R. Lazio n. 58/1993.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti.

Articolo 37

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Roma Capitale dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'Articolo 17;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;

- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 gg. salvo i casi di forza maggiore.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza si applica la legge n. 241/1990 e s.m.i. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti.

Articolo 38

Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto da Roma Capitale al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza od autorizzazione, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

Articolo 39

Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull'esercizio dei servizi Taxi ed N.C.C. compete a Roma Capitale che lo esercita attraverso un apposito Ufficio di controllo costituito con deliberazione della Giunta Capitolina.

CAPO II

Articolo 40

Vetture pubbliche da piazza a trazione animale

Sono applicabili ai titolari di licenza di vettura a trazione animale tutti gli articoli del presente Regolamento purché compatibili con la particolarità del trasporto.

I conducenti dei veicoli a trazione animale durante l'espletamento del servizio dovranno comportarsi secondo le regole previste dal codice di comportamento. Nell'espletamento del servizio i guidatori dei veicoli a trazione animale dovranno indossare specifica divisa le cui caratteristiche saranno definite con determinazione dirigenziale.

E' fatto obbligo ai titolari di licenza per veicoli a trazione animale di esporre in maniera chiara e visibile le tariffe orarie.

Articolo 41

Principi distintivi per la trazione animale

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche non può essere ritenuto un mero strumento di trazione, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 43 non potrà essere ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. I cavalli saranno ferrati con appositi ferri in gomma.

4. Al fine di poter consentire una regolare movimentazione di cavalli, al titolare di licenza potrà essere affidata la conduzione di un cavallo non di sua proprietà, nell'ambito dei cavalli censiti e ritenuti idonei.

Articolo 42

Razze di cavalli idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro;
 - Lipizzani;
 - Maremmani;
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate al comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo dei cavalli già in esercizio anche se diversi dalla razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
4. Per ogni licenza è previsto l'utilizzo di due cavalli.
5. E' prevista la sostituzione di un cavallo qualora uno dei due cavalli in lavoro sia temporaneamente o definitivamente inidoneo.
6. Non è possibile utilizzare cavalli interi per il servizio. I cavalli interi attualmente impiegati potranno rimanere in servizio.
7. Per le carrozze a 5 posti è possibile utilizzare esclusivamente razze di cavalli da tiro pesante e rapido.

E' possibile utilizzare qualsiasi razza di cavalli nel caso che la vettura sia dotata di sistemi di elettro-assistenza che riducano lo sforzo per la trazione. A tali vetture è inoltre consentito il transito nelle aree interdette alle carrozze trainate esclusivamente a trazione ippica.

Alle vetture dotate di trazione elettro-assistita non si applicano le sanzioni di cui all'Articolo 47, comma c) e comma e), non sono tenute a rispettare i periodi di fermo previsti dall'Articolo 46 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali e, comunque, non possono superare le sei ore giornaliere di effettiva trazione.

Articolo 43

Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso la ASL territorialmente competente.
3. La visita annuale d'idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico supportato da idonei esami diagnostici, da un'apposita Commissione medico-veterinaria, composta da tre medici veterinari, di cui uno designato dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall'ordine dei medici veterinari di Roma e

Provincia ed uno indicato dal competente Ufficio per la tutela e il benessere degli animali. Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà del veterinario che ha in cura il cavallo. La suddetta Commissione dovrà inoltre tenere un corso di formazione e abilitazione dei vetturini. Dovrà inoltre essere costituito un nucleo di pronta reperibilità nelle ore di servizio per i vetturini.

4. Sono previste, inoltre, tre visite annuali di controllo che, sulla base della valutazione del rischio, potranno essere intensificate nel periodo estivo. Tali visite devono essere effettuate dal medico veterinario della ASL territorialmente competente.
5. La Commissione di cui al comma 3 provvederà, inoltre, alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
6. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale. La Polizia di Roma Capitale sarà dotata di apposito lettore microchip per identificare i cavalli.

Articolo 44

Libretto di registrazione dei servizi

1. Il titolare della licenza ha l'obbligo di tenere sempre aggiornato il libretto di registrazione dei servizi, in cui andranno riportati i numeri di microchip identificativi dei cavalli utilizzati, nonché l'orario di inizio e fine servizio, le pause e le zone di sosta.
2. E' fatto obbligo ai titolari di licenza di esibire tale libretto ai servizi di vigilanza preposti.

Articolo 45

Caratteristiche della vettura

1. I veicoli da piazza a trazione animale debbono essere del tipo "milordina rotonda" a tre e a cinque posti interni e possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) Corpo di cassa: ossatura in legno stagionato di frassino o noce. Pannelli in legno noce scayon e tutipier – Tavole di fondo e foderine di legno di olmo – Piastroni di ferro ai lati interni con squadre alle estremità;
 - b) Ruote: mozzi o barilotti in legno di olmo – Gavelli in frassino – Raggi di acacia (robinia) – Cerchioni in ferro omogeneo a bordi tondi della larghezza minima di mm. 45;
 - c) Avantreno e retrotreno: ponti di legno in frassino o noce – Assali con lubrificazione ad olio del diametro di mm. 30 – Molle di acciaio a quattro lame da mm. 40 – Meccanica o freno a scatto con impugnatura – Stanghe centinate con puntali nichelati all'estremità – Alettoni lunghi a forma di vaso, in ferro, a mandorla coperto di lamiera – Tavoletta del 3° posto abbassabile con braccioli laterali snodati e nichelati – Cappotta a tre archi con compassi di ferro;
 - d) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in vacca nera lavabile e panno blu scuro alla cappotta – Pelle nera granita lucida ai grembiali – Tappeti felpati alle stanghette ed in basso in colore grigio;
 - e) Fanali: tipo bisquadre ad intera guarnizione – Pareti metalliche nere e placcature nichelate;
 - f) Ombrelloni: di colore nero invernale ed avana chiaro estivo;
 - g) Verniciatura: Cassa blu scuro – Alettoni neri – Tampolo nero – Ferramenta nera – Maniglie nichelate – Giro alla scorniciatura nero – Falsetto amaranto – Avantreno, retrotreno e ruote amaranto con filettatura arancione;

- h) Targa: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dagli artt. 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Le carrozze devono essere dotate di sistemi di sicurezza, previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali.
 3. Devono essere applicati ulteriori dispositivi catarifrangenti sul pettorale indossato dal cavallo, sulle stanghe laterali della carrozza e sul frontalino della testiera.
 4. Al fine di tutelare maggiormente i cavalli durante il servizio, sul retro delle carrozze sarà predisposta la segnaletica rappresentativa del divieto di suonare e dell'obbligo di superare il veicolo a distanza.
 5. Le carrozze devono essere dotate di apposito rilevatore di temperatura esterna.

Articolo 46

Percorsi protetti e aree di sosta

1. E' fatto obbligo ai titolari di licenza di svolgere l'attività nei percorsi protetti e negli orari autorizzati, escludendone in ogni caso l'esercizio qualora la temperatura sia superiore ai 35°.
2. I percorsi e le aree di sosta più adeguati sono individuati con provvedimento dirigenziale. Con medesimo provvedimento sono individuate le modalità di monitoraggio del servizio eventualmente tramite controllo satellitare.
3. Per le prerogative di cui all'articolo 41, tramite provvedimento dirigenziale è inibito il passaggio delle vetture pubbliche a trazione animale in strade non ritenute idonee e/o con pendenze eccessive indicate con apposito provvedimento dirigenziale.
4. Per il riposo dei cavalli durante l'attività lavorativa dovranno essere stabiliti Punti di Sosta e Punti di Sosta Lunga, attrezzati per la cura e il "governo" dei cavalli. Tali aree sono indicate tramite provvedimento dirigenziale.

Articolo 47

Sospensione e revoca della licenza

1. Roma Capitale dispone la sospensione della licenza per un periodo di tre mesi per le seguenti inosservanze:
 - a) mancanza o irregolare compilazione del libretto di registrazione dei servizi;
 - b) mancanza dei sistemi di sicurezza di cui al comma 2 dell'Articolo 45;
 - c) inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'Articolo 46;
 - d) mancata o inadeguata revisione tecnica del veicolo prevista dall'articolo 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - e) mancata osservanza dell'andatura consentita così come previsto dal punto 2 dell'articolo 46 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali.
2. In caso di seconda inosservanza Roma Capitale dispone la sospensione della licenza per un periodo di sei mesi.
3. Oltre a quanto previsto dall'Articolo 37 del Regolamento, Roma Capitale dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva o decreto penale di condanna per maltrattamento di animali, o in caso d'utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 43, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione di un cavallo utilizzato per il servizio.

Articolo 48

Norme transitorie e finali

1. E' consentita la conversione della licenza per il trasporto pubblico non di linea con vettura a trazione animale con la licenza per il trasporto pubblico non di linea con vettura a motore (taxi) o anche, in alternativa, la sostituzione con autovettura o motocarrozetta storica o riprodotte tale, con carrozzeria aperta, già allestita a taxi, purché omologata, previa approvazione del tipo di veicolo da parte della Giunta Capitolina.
2. Circa il rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli, come già previsto dall'articolo 57 del Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali, sono incaricati per la vigilanza gli appartenenti al Corpo di Polizia di Roma Capitale.

CAPO III

Articolo 49

Codice di comportamento

1. Entro tre mesi dall'adozione del presente Regolamento, sentita la Commissione consultiva prevista dall'Articolo 33 e l'Autorità per i servizi pubblici locali di Roma Capitale, verrà approvato con deliberazione della Giunta Capitolina il Codice di Comportamento degli operatori del settore, con il quale saranno individuati anche obblighi e divieti per gli operatori e le relative sanzioni.
2. L'impegno al rispetto di tale codice deve essere sottoscritto dal titolare di licenza o autorizzazione al momento del rilascio del titolo.

Articolo 50

Carta dei servizi

L'Amministrazione Capitolina promuove l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria del settore di una Carta dei Servizi che dovrà ispirarsi ai seguenti principi fondamentali: eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Articolo 51

Formazione e aggiornamento

L'Amministrazione Capitolina promuove annualmente, d'intesa con le organizzazioni di categoria, corsi di formazione e di lingua per tutti gli operatori del settore che ne facciano richiesta.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 11 contrari e l'astensione dei Consiglieri Belfronte, Onorato e Torre.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Azuni, Belfronte, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Priamo, Di Cosimo, Ferrari, Fioretti, Gramazio, Guidi, Marroni, Mennuni, Mollicone, Naccari, Nanni, Onorato, Orsi, Panecaldo, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Santori, Stampete, Todini, Tomaselli, Torre, Valeriani, Vannini Scatoli, Vigna e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 68.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta dell'8/9 novembre 2011.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE